CAMERA DEI DEPUTATI N. 2997

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLINELLA, L'ABBATE, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI, GAGNARLI, PARENTELA, LUPO

Disposizioni per l'esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2015

Presentata il 30 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di abrogare la normativa, introdotta con la modifica del comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, operata dal decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, che aveva reintrodotto, a decorrere dall'anno 2014, l'obbligo di pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli. La norma, nata in un particolare momento politico per coprire gli oneri relativi alle agevolazioni previste dallo stesso decreto, appare iniqua e ingiusta per il mondo agricolo, in particolare perché aggrava una situazione, quella del settore primario, già provata dalla crisi economica, dal mancato ricambio generazionale e dagli alti costi di produzione. Inoltre, così come è stata attuata, tale norma non tiene conto della redditività delle colture, ma solo di una mera suddivisione altimetrica.

La norma introdotta, infatti, che è stata inizialmente attuata con il decreto del Ministro delle finanze 28 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e successivamente perfezionata dal decreto-legge n. 4 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, può essere interpretata come una vera e propria imposta patrimoniale sulla terra che avallerebbe, di fatto, l'abbandono delle terre da parte degli agricoltori rendendole vulnerabili a pericolose speculazioni. Paradossalmente, inoltre, coloro che risul-

tano più colpiti da questa imposta non sono i grandi imprenditori agricoli, bensì i piccoli agricoltori o i piccoli proprietari di terreno, che spesso lo coltivano esclusivamente per l'autoconsumo o semplicemente operano su di esso una costante, ma preziosa, manutenzione.

Tassare la terra significa tassare un bene strumentale senza il quale non si potrebbero ottenere i beni primari, come le derrate agricole necessarie al sostentamento della popolazione, oltre che i numerosi prodotti di qualità venduti anche all'estero con il secondo *brand* più famoso al mondo ovvero il *made in Italy*.

Tassare la terra significa rendere la nostra agricoltura sempre meno competitiva nei confronti degli altri mercati europei ed extraeuropei, facendola concorrere con prodotti sempre più vantaggiosi dal punto di vista del prezzo finale.

Tassare la terra potrebbe significare perdere l'unico presidio ancora reale del nostro territorio, l'agricoltore, obbligandolo al pagamento di un'imposta sullo strumento della produzione a prescindere dal fatto che un terreno abbia reso o meno in termini economici o sia stato vittima di calamità atmosferiche, di fitopatie o altri eventi non prevedibili.

Questa imposta, inoltre, potrebbe soffocare i sintomi positivi di ripresa che provengono proprio dal settore agricolo, in termini di occupazione e di prodotto interno lordo (PIL), e che potrebbero rappresentare il volano di una sicura ripresa economica del nostro Paese e di tutta l'economia del sistema Paese.

Una riflessione, inoltre, meritano i criteri con i quali è applicata l'IMU sui terreni agricoli, che fanno riferimento alla cosiddetta montagna legale dell'Istituto nazionale di statistica del 1952 e che trascurano, anche a causa della loro vetustà, ogni criterio di equità, determinando di fatto vere e proprie ingiustizie sociali e andando a colpire la terra e non la redditività dell'agricoltore.

La norma introdotta dal citato decreto-legge n. 4 del 2015 interviene in un ambito estremamente complesso qual è quello della fiscalità agricola confermando, a decorrere dal 2015, un aggravio di imposizione proprio mentre il carico fiscale per il settore agricolo sta assumendo livelli insostenibili. È da tempo che il comparto primario attende una revisione complessiva della fiscalità patrimoniale: una revisione che tenga conto delle difficoltà legate alla conduzione dei terreni, non solo totalmente montani, posto che non sempre e non in maniera assoluta la collocazione territoriale montana configura degli svantaggi, e che consideri le specificità del comparto agricolo nazionale, una delle eccellenze più significative del *made in italy*.

In attesa di una tale complessa revisione, imporre norme come quella del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli contribuisce soltanto ad aggravare la situazione dell'agricoltura italiana.

La presente proposta di legge consta di quattro articoli. L'articolo 1 prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU per tutti i terreni agricoli a decorrere dal 2015. L'articolo 2 esenta dall'IMU agricola dovuta per l'anno 2014 i terreni agricoli montani considerati imponibili ai sensi della citata normativa vigente. L'articolo 3 abroga l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2015. L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria. In particolare, le coperture economiche vengono individuate attraverso uno sgravio sugli interessi passivi di banche e assicurazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli a decorrere dal 2015).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i terreni agricoli di cui al comma 5 del medesimo articolo 13, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale.

ART. 2.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli montani per il 2014).

1. Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

2. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili ai sensi del comma 1 e che per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1 sono esenti hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il

medesimo comune abbia previsto tale facoltà con regolamento.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al comma 2. A tale fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'uso dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

ART. 3.

(Abrogazione).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è abrogato.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 1.650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante le entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 90,5 per cento ».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90,5 per cento »;

2) al comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90,5 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90,5 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0031120